

**EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELLA PRIMA DECADE MESE DI DICEMBRE 2020 NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, MODENA E REGGIO EMILIA. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE n. 1243 DEL 02.08.2021 DI APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI E ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.**

## **FAQ 4**

### **DIRETTIVA PRIVATI**

#### **Perizia**

1) Art. 9 Direttiva Privati: cosa si intende per terzietà del tecnico professionista incaricato a fare la perizia. Fino a quale grado di parentela o di affinità?

Quesito di carattere generale che esula dall'interpretazione delle direttive. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, evidentemente, il termine "terzietà" si declina nel senso che il perito deve essere estraneo o privo di interessi in comune con il richiedente il contributo. Saranno il richiedente il contributo ed il perito stessi, assumendosene la relativa responsabilità, a garantire il ricorrere di tale condizione. Ad ogni buon conto, si sottolinea la rischiosità del conferimento/accettazione di incarichi ove sussistano relazioni tra le parti, sia personali che d'affari, aventi caratteristiche tali da poter compromettere o condizionare l'indipendenza del tecnico che deve stilare la perizia.

#### **Prezziario**

2) Il Prezziario da utilizzare è l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, annualità 2021, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1256 del 02 agosto 2021? **Sì.**

#### **Lavorazioni ammissibili**

3) Considerato che le zanzariere ormai fanno parte del pacchetto infisso, è corretto rimborsarle in caso di opere edili? **No, in quanto non configurabili come serramento.**

4) È corretto inquadrare la TV tra gli elettrodomestici? E il PC fisso/portatile? **Sì. In generale, per elettrodomestici si intendono apparecchi e piccole macchine elettriche impiegati per usi domestici.**

5) Strumentazione da DJ (hobby) conservata in garage, è possibile ammetterla a contributo? **Se configurabili come apparecchi e piccole macchine elettriche impiegati per usi domestici, sì. Si ricorda che l'art. 3, comma 5, della direttiva "Privati" fissa l'importo parametrico di € 2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse.**

6) Presenza al piano terra di due ripostigli collegati all'unità immobiliare del piano superiore. Ha diritto al risarcimento anche dei beni mobili non essendo inseriti tra i locali con rimborso forfettario? **Solo se il ripostiglio risulta dagli atti catastali o atto pubblico di acquisto quale pertinenza dell'abitazione, con lo stesso subalterno dell'abitazione o con un proprio subalterno; in tal caso si applicherà il parametro previsto per la pertinenza. Si ricorda che l'art. 3, comma 5, della direttiva "Privati" fissa l'importo parametrico di € 2.000,00 per eventuali pertinenze (es.: garage, cantina, lavanderia) e limitatamente ad una sola di esse. Si sottolinea, infine, il fatto che non siamo in presenza di un importo forfettario, ma di un parametro utilizzato**

per calcolare l'importo del danno da confrontare con la spesa effettivamente sostenuta (applicando poi la percentuale di contribuzione al minore dei due importi).

### Difformità

7) Facendo seguito al webinar del giorno 02/09/2021, in riferimento all'art. 4 comma c) "i fabbricati o porzioni di fabbricato..."

a) è corretto interpretare che in caso di condominio, se abbiamo un'unità immobiliare realizzata in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, sarà esclusa dalla concessione del contributo solo ed esclusivamente quell'unità? Pertanto, il condominio potrà presentare richiesta per le parti comuni e gli altri condomini per le loro unità immobiliari? **L'interpretazione è corretta.**

b) Abitazione + garage poste nella stessa unità strutturale, nel caso ci fosse un abuso nel garage ma quest'ultimo è dotato di un proprio subalterno, è corretto escludere solo il garage dal contributo e quindi ammettere l'abitazione? **Sì, è corretto.**

### Vendita

8) Caso di cittadini che hanno firmato il compromesso della casa (per vendere la loro e per comprarne un'altra) prima dell'alluvione del 6 dicembre. Hanno quindi eseguito i lavori (almeno 15.000 euro di danni) per non perdere la caparra data e dover restituire doppia la caparra ricevuta e poi hanno dato corso alla vendita e all'acquisto. Il compromesso non è sufficiente ad attestare che non è una vendita meditata dopo l'alluvione ma il dover procedere con accordi stravolti dall'evento calamitoso? **Come disposto dalla norma di cui all'art. 10, comma 1, della direttiva "Privati", il proprietario che dopo l'evento calamitoso abbia trasferito la proprietà dell'abitazione decade dal diritto a presentare la domanda. Sono fatti salvi i soli casi tassativamente elencati al secondo comma di detto articolo.**

### Altro

9) Concessione del contributo: di chi è la competenza? Del Sindaco o del Dirigente (organismo istruttore)? **Quesito di carattere generale che esula dall'interpretazione delle direttive. Ad ogni buon conto, la concessione del contributo (provvedimento accrescitivo della sfera giuridica del destinatario) è l'esito di un procedimento amministrativo del Comune, che, come tutti i procedimenti amministrativi, si svolgerà nel rispetto della normativa vigente ed applicabile al Comune.**

10) Nel caso vengano fatti acquisti con pagamenti a rate la liquidazione potrà essere effettuata solo dopo l'ultimo pagamento (ovviamente entro il 30/09/2023)? Si possono eventualmente fare due pagamenti distinti, uno per gli interventi eseguiti e pagati e uno per gli acquisti a rate?

**L'Organismo Istruttore procede alla liquidazione del contributo spettante solo successivamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. 14 della direttiva "Privati" e all'art. 13 della direttiva "Attività economiche e produttive", di cui fanno parte i documenti, validi ai fini fiscali e debitamente quietanzati (fatture e/o ricevute e/o scontrini fiscali parlanti) ed i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità), comprovanti le spese sostenute. Non sono possibili pagamenti frazionati o in acconto. E' possibile, comunque, procedere alla liquidazione del contributo per le voci di spesa ammissibili a contributo, che abbiano una propria autonomia funzionale come ad esempio nel caso in cui venga sostenuta la spesa per gli interventi di pulizia/rimozione di fango e detriti oppure per la sostituzione dei beni mobili distrutti, per cui la suddetta documentazione venga presentata prima, mentre successivamente (e comunque entro il 30 settembre 2023) venga presentata la documentazione di spesa per gli interventi di ripristino del fabbricato. Ovviamente, a conclusione del procedimento, il contributo complessivo da erogare non deve superare i limiti ed il massimale previsti dalla direttiva (art. 3, comma 2 e seguenti).**

## **DIRETTIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE**

### **Perizia**

11) Sono titolare di una libreria, attività economica alluvionata e in possesso di tale certificazione da parte del comune di Nonantola, avrei bisogno di chiarimenti in base alla procedura di rimborso danni come da Direttiva emanata ad agosto, premetto che sono in affitto e che i proprietari provvederanno a loro carico alla procedura. Nella mia attività (unica nelle zone alluvionate) non ho avuto danni all'arredamento o almeno minimo che ho ripristinato con vari aiuti, e una attrezzatura, io ho avuto danni ingenti per i libri perduti, quindi solo materia prima rispetto al mio codice Ateco. Ora leggendo la direttiva e provando a scaricare i moduli si evince l'indispensabile, per accedere al rimborso di una perizia asseverata, ora mi chiedo, capisco per i danni subiti per gli immobili, ma mi chiedo chi dovrebbe fare la perizia nel mio caso? Inoltre ho cercato in questi mesi di raccogliere più documentazione possibile, ma purtroppo i documenti sono stati anche essi irrimediabilmente danneggiati, per alcuni sono riuscita farmi mandare copie, ma come immagino sia chiaro a tutti in una libreria i libri possono restare in giacenza anche anni, e non possibile senza documenti risalire alle case editrici, senza avere tra le mani i libri buttati, alcune sono riuscita a memoria, ma ancora ora penso di avere un libro, anzi ne avevo la certezza, poi dopo verifica il libro è andato perso. **Quesito a cui la lettura del testo delle direttive consente di dare chiara ed univoca risposta. Ad ogni buon conto, la valutazione dei danni ai beni mobili da effettuarsi tramite perizia (vedi art. 9, comma 1 e comma 2, lett. c) della direttiva Attività economiche e produttive), deve riferirsi ai beni aziendali presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso, secondo i criteri stabiliti all'art. 3, comma 4 della direttiva Attività economiche e produttive. Venendo al caso di specie, intanto, dalla dichiarazione di inizio attività deve risultare quali luoghi sono stati indicati per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili come richiesto dall'art. 35, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972; occorrerà comunque produrre al Comune la denuncia presentata alle competenti autorità di pubblica sicurezza, nella quale sono specificati i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell'inondazione. Essendo necessaria la determinazione del valore che i beni distrutti avevano prima dell'evento, occorrerà ricostruire i dati e gli elementi presenti nelle scritture contabili andate distrutte, contattando anche i fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, fatture, ecc.) nel caso la distruzione riguardi anche tali elementi probatori. La perizia dovrà essere redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ad esempio di commercialista, ragioniere. È il perito, infatti, che deve riportare i dati richiesti dalla direttiva. Sarà possibile, pertanto, riconoscere il contributo relativamente ai beni per i quali tale ricostruzione sia stata possibile e sempre dietro presentazione della documentazione di spesa, comprovante il riacquisto dei beni, per la relativa erogazione.**

### **Cumulabilità del contributo**

12) Cumulabilità del contributo: essendo che in questo caso i contributi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, il contributo è cumulabile anche con il contributo che è stato erogato dalla Camera di Commercio di Modena?

**Quesito a cui la lettura del testo delle direttive consente di dare chiara ed univoca risposta (vedi art. 8 - Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato – della direttiva Attività economiche e produttive)**

## Difformità

13) Art. 4 comma 1, lettera c): si chiede una interpretazione nel caso in cui in un fabbricato, legittimamente costruito, sia stata presentata una richiesta sanatoria per la regolarizzazione della destinazione d'uso (da C.3 a A.10) senza opere edili, dopo l'alluvione ma prima della presentazione del modello per la ricognizione dei danni causati dall'alluvione; tale destinazione era in atto precedentemente all'evento calamitoso. Per tale destinazione è stato conguagliato anche l'importo IMU, dovuto, poiché il cambio d'uso è avvenuto entro l'anno di contribuzione.

La direttiva attività economiche, all'art. 4, comma 1, lettera b) prevede l'esclusione dal contributo degli immobili non conformi alla normativa edilizia urbanistica, salvo l'ottenimento di sanatoria precedentemente l'evento calamitoso.

## Presentazione delle domande

14) Qualora un'abitazione sia anche sede legale di attività del proprietario residente (entro il limite del 30% della sup. utile art. 28 comma 7 L.R. 15/2013 e s.m.i.), come deve essere trattata la domanda? Si applica la direttiva per i privati per le opere edili di ripristino dell'immobile e per i beni mobili, mentre si applica la direttiva attività produttive per i soli beni di proprietà dell'attività riscontrabili da libri, registri, inventari, ecc...? **Si applica solo la direttiva "privati"**.

15) Attività produttiva all'interno di immobile di privato. La ditta aveva un contratto d'affitto valido fino al 2022, ma dal 27/11/20 decide, di comune accordo con la proprietà, di sospenderlo usufruendo in modo continuativo dei locali, fino a nuova data (gennaio 2021) del contratto in comodato d'uso regolarmente registrato. L'azienda ha diritto al rimborso?

**Si riprende quanto già risposto a precedente quesito 1 del documento FAQ 3°: se l'immobile è di proprietà di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva la domanda non può essere presentata da quest'ultima, né dall'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria. Quest'ultima può presentare domanda solo per i beni mobili di sua proprietà, strumentali all'esercizio della sua attività. In ogni modo, si precisa che, la conduzione in affitto, comodato o in qualità di usufruttuario deve essere attestata da regolare contratto, in essere al momento dell'evento.**

16) Le associazioni a scopo di lucro che non sono iscritte alla Camera di Commercio ma che hanno subito danni, come dobbiamo trattarle? Come privati, attività produttive o nessuna delle due?

**L'Associazione in senso stretto, pur non potendo avere scopo di lucro, potrebbe però svolgere attività economica, in via non prevalente ma secondaria. In questo caso si ritiene sia possibile la presentazione della richiesta di contributo ai sensi della direttiva Attività economiche e produttive, per i danni strettamente riconducibili all'attività economica non prevalente svolta dall'associazione. Nel caso in cui per l'attività economica svolta non sussista l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, l'Associazione deve indicare la norma di legge che la esenta da tale iscrizione.**

17) Facendo riferimento all'art. 2 comma 2 lett. b.: Una impresa di costruzioni che aveva ultimato e accatastato l'immobile alla data dell'evento alluvionale ed ha venduto alcuni appartamenti successivamente all'evento, può accedere al contributo solo per le u.i. non vendute o per tutte le u.i.?

**L'impresa può accedere al contributo per le unità immobiliari (oggetto dell'attività, ovvero realizzate dall'impresa nell'ambito delle sue prerogative) che al momento dell'evento erano in sua proprietà, pur se successivamente vendute.**